Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 17 maggio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 495.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2188, che apporta variazioni agli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2188, che apporta variazioni agli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 496.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2189, concernente la costituzione del comune di Carbonia in provincia di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2189, concernente la costituzione del comune di Carbonia in provincia di Cagliari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 497.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2063, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) da L. 100.000.000 a L. 160.000.000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1937-XVI, n. 2063, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da L. 100.000.000 a L. 160.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 498.

Modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti in materia di mutui della Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a dichiarare, con la procedura di cui all'art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 287, la decadenza dei prestiti dopo trascorsi tre anni dalla data del provvedimento di concessione senza che le siano stati prodotti i documenti richiesti per porre i mutui in ammortamento.

Per i prestiti già concessi, i tre anni decorrono dalla data della presente legge, salvo che trattisi di mutui che beneficiarono delle eccezionali agevolezze portate dal R. decreto-

legge 2 dicembre 1934, n. 1998, per i quali le dichiarazioni di cui al precedente comma potranno aver luogo dal 1° giugno 1938-XVI.

Art. 2.

Le disposizioni in materia di liquidazione di interessi sui mutui della Cassa depositi e prestiti sono modificate come appresso:

Pei prestiti parzialmente o integralmente somministrati prima che incominci il loro ammortamento sono liquidati, a favore della Cassa depositi e prestiti, per la frazione d'anno antecedente all'inizio dell'ammortamento, gli interessi sulle singole somministrazioni, al saggio di concessione dei rispettivi mutui dalla data dei mandati al 31 dicembre, ed il loro ammontare è posto a totale carico del mutuatario, per i mutui senza contributo, ed è ripartito fra l'ente mutuatario e lo Stato, in proporzione dei saggi d'interesse a loro carico, per i mutui assistiti da contributo statale.

L'importo a carico dell'ente mutuatario, diminuito dello sconto, calcolato al saggio di concessione, è ritenuto sul capitale di cui si opera il pagamento, e quello dovuto dallo Stato è ad esso addebitato.

Pei mutui parzialmente o integralmente somministrati dopo l'inizio dell'ammortamento, alla fine di ogni anno, a cominciare dal primo anno dell'ammortamento stesso, vengono liquidati a carico della Cassa depositi e prestiti gli interessi dal 1° gennaio al 31 dicembre sulle somme che, a quest'ultima data, non risultano somministrate e dal 1° gennaio alla data dei mandati di pagamento su quelle somministrate durante l'anno. Tali interessi vengono liquidati al saggio vigente per i depositi volontari al 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la liquidazione, ed il loro ammontare è ripartito fra l'ente mutuatario e lo Stato, in proporzione dei saggi d'interesse a loro carico per i mutui con contributo statale, mentre per gli altri mutui è dovuto integralmente all'ente mutuatario.

Le disposizioni del comma precedente saranno applicate per l'intero anno a cominciare dalla liquidazione degli interessi che saranno da corrispondere per il 1937.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli non sono applicabili ai mutui della Cassa depositi e prestiti a favore delle Cooperative edilizie e dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 4.

Nel caso di mancato pagamento delle rate bimestrali delle annualità di ammortamento, gli enti mutuatari sono tenuti a corrispondere gli interessi sull'intera somma insoluta, al saggio vigente per la concessione dei prestiti aumentato del 0,50 per cento, dal giorno successivo alla scadenza. Ove, peraltro, sia applicata l'indennità di mora ai delegati al versamento, gli interessi suddetti a carico degli Enti verranno liquidati solo dopo trascorso un anno dalla scadenza del debito, cioè a decorrere dall'inizio del secondo anno dalla scadenza stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 15 aprile 1938-XVI, n. 499.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1938-XVI, n. 47, che determina il numero medio degli ufficiali di complemento, dei sottufficiali a breve ferma e dei militari di truppa della Regia aeronautica da tenere in servizio durante l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 gennaio 1938-XVI, n. 47, che determina il numero medio degli ufficiali di complemento, dei sottufficiali a breve ferma e dei militari di truppa della Regia aeronautica da tenere in servizio durante l'esercizio finanziario 1937-38.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 15 aprile 1938-XVI, n. 500.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 gennaio 1938-XVI, n. 66, concernente l'aumento della partecipazione, da parte dello Stato, al capitale azionario della Società anonima « Ala Littoria ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 10 gennaio 1938-XVI, n. 66, concernente l'aumento della partecipazione, da parte dello Stato, al capitale azionario della Società anonima « Ala Littoria ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI. n. 501.

Modificazione della composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A far parte del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è chiamato un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, su designazione del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato.

Il predetto rappresentante dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1938-XVI, n. 502.

Rinnovazione del premio di navigazione per le annate 1937 e 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, 22 dicembre 1932, n. 1956, 21 dicembre 1933, n. 1812, 17 gennaio 1935, n. 51, e 26 marzo 1936, n. 700, convertiti rispettivamente nelle leggi 24 marzo 1932, n. 417, 8 maggio 1933, n. 555, 22 gennaio 1934, n. 191, 11 aprile 1935, n. 820, e 4 giugno 1936, n. 1206, relativi alla istituzione di un premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico;

Ritenuto che l'andamento generale dei noli esclude la necessità di corrispondere per l'annata 1937 il premio di navigazione alle navi addette ai traffici internazionali e fa prevedere che tale necessità non si verifichi neanche per l'annata 1938;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare la concessione del detto premio a favore delle navi addette ai traffici che non hanno beneficiato dell'aumento dei noli;

Visto l'art. 3, n. 2. della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il premio di navigazione di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 417, sarà concesso anche per la navigazione, di cui ai seguenti articoli, effettuata durante le annate 1937 e 1938.

Art. 2.

Salvo il caso previsto dall'art. 9 il premio è concesso per le navi mercantili nazionali abilitate esclusivamente al trasporto di merci, giusta l'art. 7 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con R. decreto 23 maggio 1932, n. 719, nei limiti e con le eccezioni di cui al presente decreto e spetta all'armatore di cui all'art. 53 del Codice per la marina mercantile.

Agli effetti del presente decreto non sono considerati passeggeri, oltre gli individui menzionati al n. 4 dell'art. 7 del regolamento suindicato, anche quelle persone che l'armatore avesse dovuto imbarcare per invito di autorità governative del Regno o delle Colonie, ovvero delle Regie rappresentanze all'estero od anche di autorità estere, sempre che il trasporto, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, risulti effettuato senza lucro per l'armatore.

Art. 3.

Per le navi a vela il premio è stabilito nella misura di lire 25 per ogni tonnellata di stazza lorda in ragione di anno proporzionalmente al periodo in cui ciascuna nave resti in armamento munita di equipaggio.

Art. 4.

Per le navi a propulsione meccanica (motonavi, piroscafi, motovelieri e velieri con motore ausiliario) adibite abitualmente al traffico tra i porti del Regno, della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo, il premio è stabilito, per ogni tonnellata di stazza lorda della nave e per ogni miglio percorso, nella seguente misura, valevole per ciascuna delle annate 1937 e 1938:

L. 0,0025 per le prime 1500 tonnellate;
L. 0,00115 per le successive fino a 2500 tonnellate;
L. 0,0007 per le tonnellate da oltre 2500 fino a 4000;
L. 0,00015 per le tonnellate in più delle 4000.

S'intende che la nave è adibita abitualmente al traffico di cui al primo comma del presente articolo quando nell'annata cui si riferisce la domanda di premio non abbia mai oltrepassati gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli ed il Canale di Suez, e con le traversate effettuate fra i porti del Regno, della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo abbia raggiunti o superati i due terzi della navigazione complessivamente compiuta nella stessa annata.

Il premio nella misura indicata nel primo comma è corrisposto per le traversate effettuate tra un porto e l'altro del Regno, della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo; per le traversate effettuate tra uno dei detti porti ed un porto estero e viceversa, ovvero tra porti esteri del Mediterraneo, il premio è ridotto del 50 %.

Art. 5.

Il premio nella misura indicata nel primo comma dell'articolo 4 spetta alle navi di età non superiore ad un anno; alle navi di età superiore ad un anno spetta detto premio moltiplicato per il coefficiente $\frac{100 - n}{100}$ in cui n rappresenta il numero di anni di età della nave.

Il premio previsto dall'art. 4 sarà corrisposto per non oltre 20.000 miglia per le navi sino a 1500 tonnellate di stazza lorda, per non oltre 32.000 miglia per le navi da oltre 1500 fino a 2500 tonnellate e per non oltre 45.000 miglia per le navi di stazza lorda superiore a 2500 tonnellate.

Art. 6.

Per le navi a propulsione meccanica il premio è dovuto per la navigazione effettuata nelle singole traversate tra i porti di partenza e di arrivo, compresi gli scali intermedi, semprechè i relativi approdi risultino dalle carte di bordo.

Il numero delle miglia percorse sarà calcolato secondo le distanze comprese tra i porti sopra indicati.

Qualora una nave si trovasse in navigazione all'inizio o al termine di ciascuno degli anni 1937 e 1938, la distanza tra il porto di partenza e quello di arrivo sarà divisa in tante parti uguali quante sono le ore impiegate a compiere la traversata e la percorrenza utile per il premio sarà proporzionata al numero delle ore di navigazione eseguite entro i limiti del periodo di applicazione del decreto per le rispettive annate.

In caso di naufragio o di altro sinistro che interrompa la navigazione per tempo superiore a tre mesi, il premio è dovuto sino al luogo dell'avvenimento. Se questo luogo non è conosciuto, si considera che il sinistro sia avvenuto alla metà della distanza tra il porto di partenza e quello di destinazione della nave.

Art. 7.

Agli effetti del presente decreto la età della nave è computata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del varo. La stazza lorda è desunta dal certificato della stazza eseguita a termini del regolamento 27 gennaio 1916, n. 202, salvo quanto stabilisce l'art. 8 del presente decreto per le navi non ancora provviste di atto di nazionalità.

Per le navi che già regolarmente stazzate in base al suddetto regolamento, siano state o saranno ristazzate dopo il 1° gennaio 1932, non sarà tenuto conto degli aumenti di tonnellaggio eventualmente risultanti dalla ristazza, mentre sarà tenuto conto delle eventuali diminuzioni.

Art. 8.

Per fruire dei benefici concessi dal presente decreto, le navi debbono essere inscritte in una delle matricole del Regno e provviste di atto di nazionalità. I piroscafi e le motonavi debbono, inoltre, essere inscritti nella prima classe del Registro italiano; i velieri, i velieri con motore ausiliario e i motovelieri debbono essere classificati nel Registro italiano o muniti di regolare certificato di navigabilità. Tuttavia le navi non ancora provviste di atto di nazionalità ma munite di passavanti provvisorio e di certificato di stazza rilasciato dalle autorità di uno Stato con il quale esistano accordi per il reciproco riconoscimento dei certificati stessi, saranno ammesse al beneficio del premio di navigazione, che, però, sarà pagato soltanto quando sia stato rilasciato il certificato di stazza, prescritto dall'art. 7 e l'atto di nazionalità.

Il premio non è dovuto:

a) per i piroscafi e le motonavi di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate e per i velieri, i velieri con motore ausiliario e i motovelieri di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate;

b) per le navi di età superiore a dodici anni acquistate all'estero posteriormente al 31 dicembre 1931, salvo che si tratti di navi frigorifere speciali per il trasporto di frutta o cisterne che siano entrate o che entrino a far parte della marina mercantile nazionale posteriormente al 31 dicembre 1936, nel qual caso il limite di età è elevato da dodici a diciotto anni;

c) per le navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati indispensabili od utili, come da convenzioni regolarmente stipulate con lo Stato;

d) per le navi adibite a linee libere istituite dopo il 1° gennaio 1932, quando, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, tali linee rappresentino un servizio sostanzialmente concorrente con servizi marittimi sovvenzionati.

Art. 9.

Per le navi a propulsione meccanica di stazza lorda non inferiore a 50 tonnellate adibite alla pesca fuori del Mediterraneo per il rifornimento del mercato nazionale è stabilito un premio nella misura di L. 100 per ogni tonnellata di stazza lorda in ragione di anno proporzionalmente al periodo in cui ciascuna nave resti in armamento munita di equipaggio.

Per fruire del premio le navi di cui al presente articolo debbono rispondere alle condizioni previste nel primo comma del precedente art. 8.

La concessione del premio è subordinata al parere favorevole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

Gli armatori che entro il 31 luglio 1938 ed il 31 gennaio 1939 non abbiano presentata la domanda regolarmente documentata per la liquidazione del premio loro spettante in conformità del presente decreto, rispettivamente per ciascuna delle annate 1937 e 1938, decadranno dal diritto alla corresponsione del premio stesso.

Tuttavia sarà in facoltà del Ministro per le comunicazioni di consentire caso per caso la presentazione e la regolarizzazione di documentazioni anche oltre il termine di cui sopra quando la concessione sia ritenuta possibile e giustificata da circostanze eccezionali non imputabili all'armatore.

Art. 11.

La spesa per l'applicazione del presente decreto non potrà superare la somma complessiva di milioni otto per ciascuno degli anni 1937 e 1938.

A tale spesa sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze mediante stanziamento dei fondi necessari in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero delle comunicazioni, Marina mercantile, degli esercizi 1937-1938 e 1938-1939.

Art. 12.

Nel caso di insufficienza pel pagamento integrale dei premi delle somme stanziate in bilancio sarà fissata, con decreto del Ministro per le comunicazioni, la riduzione proporzionale da apportare ai premi stessi.

I fondi che dopo tale riduzione si rendessero eventualmente disponibili per effetto di recupero di premi già corrisposti o di qualsiasi altro motivo, saranno versati all'Erario.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile anche ai premi relativi alle annate dal 1932 ai 1936.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — LANTINI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1938-XVI, n. 503.

Modificazione al R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, contenente norme integrative del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'art. 26 del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel primo comma dell'art. 26 del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, contenente disposizioni integrative del R. decreto 17 agosto 1935-XIII sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, alle parole: « per la partecipazione degli uditori di Tribunale a speciali corsi di addestramento nella legislazione relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali... » sono sostituite le seguenti: « per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 504.

Riscossione dell'imposta sui celibi a carico degli ufficiali e sottufficiali residenti nell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2102, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1930-VIII, n. 199, relativo alla imposta sui celibi nelle Colonie, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Riconosciuta la opportunità di estendere l'imposta sul celibato agli ufficiali e sottufficiali che prestano servizio nell'Africa Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI, è esteso agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate dello Stato, che prestano servizio nell'Africa Italiana, esclusi coloro per i quali non si siano ancora verificate le condizioni prescritte dalle disposizioni in vigore per poter contrarre matrimonio, l'obbligo di corrispondere l'imposta sul celibato, stabilito per il Regno nell'art. 15 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, numero 1542.

Tale imposta è devoluta ai bilanci coloniali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 505.

Devoluzione all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche delle attività superstiti del disciolto Consorzio nazionale per le biblioteche in Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Consorzio nazionale per le biblioteche in Torino, approvato con R. decreto 26 agosto 1915, n. 1504, e modificato con R. decreto 22 aprile 1923-I, n. 1329 e R. decreto 12 agosto 1937-XV, n. 1808;

Veduto lo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, approvato con R. decreto 24 settembre 1932, n. 1335, e modificato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1885, e modificato con R. decreto 12 settembre 1935, numero 1770;

Veduta l'istanza in data 17 novembre 1937-XVI, con la quale il Regio commissario straordinario del Consorzio nazionale per le biblioteche in Torino ne chiede lo scioglimento, per l'impossibilità del Consorzio ad esplicare la propria opera, praticamente sospesa da anni;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e relativo regolamento approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio nazionale per le biblioteche in Torino, eretto in ente morale con R. decreto 26 agosto 1915, n. 1504, è sciolto. Il prof. Alfonso Gallo, ispettore superiore bibliografico, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Le attività superstiti sono devolute a favore dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, istituito con R. decreto 24 settembre 1932, n. 1335, e la rendita del fondo che verrà a costituirsi con tali attività, sarà spesa a vantaggio delle biblioteche dei Fasci torinesi che hanno carattere popolare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 506.

Distacco della frazione Grange dal comune di Lombardore e sua aggregazione a quello di Barbania (Torino).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione Grange del comune di Lombardore ne ha chiesta l'aggregazione al comune contermine di Barbania;

Vedute le deliberazioni 2 marzo 1935-XIII e 3 luglio 1937-XV del podestà di Barbania, 9 luglio 1937-XV del podestà di Lombardore ed 11 giugno 1935-XIII e 23 dicembre 1937-XVI del Rettorato della provincia di Torino;

Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 15 febbraio 1938-XVI, si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione Grange è distaccata dal comune di Lombardore ed aggregata a quello di Barbania.

Il confine fra i Comuni suddetti è delimitato in conformità del progetto planimetrico vistato addì 22 giugno 1937-XV dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Torino, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 55. — MANCINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Duce ha presentato il 12 maggio 1938-XVI alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 379, riguardante l'autorizzazione al Partito Nazionale Fascista ad emettere un prestito per la costruzione della « Casa Littoria ».

(1695)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Duce ha presentato il 13 maggio 1938-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 376, che dichiara festa nazionale a tutti gli effetti civili il giorno 3 maggio 1938-XVI, e giorni festivi a tutti gli effetti civili il 5 e 9 maggio 1938-XVI, rispettivamente per la Campania, il Lazio e la Toscana.

(1696)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 10 maggio 1938, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, concernente la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.

(1692)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 10 maggio 1938, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 323, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1938, n. 83, concernente modificazioni al regime della tassa di scambio.

(1693)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 10 maggio 1938, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 261, concernente la istituzione di speciali aliquote d'imposta per le assicurazioni contro i rischi industriali della produzione dei filmi cinematografici.

(1694)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Media dei cambi e dei titoli

dell'11 maggio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,60
Francia (Franco)	53,20
Svizzera (Franco)	434,50
Argentina (Peso carta)	4,97
Belgio (Belga)	3,196
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,18
Danimarca (Corona)	4,223
Norvegia (Corona)	4,7535
Olanda (Fiorino)	10,53
Polonia (Zloty)	358,75
Portogallo (Scudo)	0,86
Svezia (Corona)	4,876
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520

Rendita 3,50 % (1906)	74,225
Id. 3,50 % (1902)	71,10
Id. 3,00 % Lordo	51,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,15
Id. Id. 5 % (1936)	93,70
Rendita 5 % (1935)	93,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,15
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,375
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,15
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,80
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,95

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Graduatoria del concorso per esami a 15 posti di vice traduttore nel ruolo dei servizi speciali.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE.

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre successivo (registro 1, Stampa e propaganda, foglio n. 292) con il quale venne indetto un concorso per esami a 15 posti di vice traduttore (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dei servizi speciali di questo Ministero;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 4 febbraio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il giorno 12 successivo (registro 1, Cultura popolare, foglio n. 37);

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 15 posti di vice traduttore (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dei servizi speciali di questo Ministero, indetto con decreto Ministeriale 27 luglio 1937-XV:

1. Lucidi Raoul, media prove scritte 8,25; prova orale 6; totale 14,25.
2. Geremia Luigi, media prove scritte 7; prova orale 6,334; totale 13,334.
3. Dell'Ara Elena, media prove scritte 7; prova orale 6; totale 13.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:
1. Lucidi Raoul;
2. Geremia Luigi;
3. Dell'Ara Elena.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: ALFIERI.

(1655)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria del concorso a sette posti di alunno d'ordine del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il giorno 21 dello stesso mese, registro n. 4, foglio n. 275, col quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di alunno d'ordine in prova nel personale del Corpo Reale delle miniere;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso a sette posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) del Corpo Reale delle miniere:

1. Mereu Gustavo, ex combattente A. O.	con punti	16,50/20
2. Paturzo Michelangelo	»	16,50/20
3. Milani Marcello	»	15,33/20
4. Monti Carlo Alberto	»	15/20
5. Papi Gino	»	14,58/20
6. Di Martino Pasquale, ex combattente	»	14,50/20
7. De Nardin Ugo	»	14,50/20
8. Giammusso Michele	»	14,25/20
9. Di Barba Vincenzo	»	13,50/20

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso, nell'ordine seguente i signori:
1. Mereu Gustavo.
2. Paturzo Michelangelo.
3. Milani Marcello.
4. Monti Carlo Alberto.
5. Papi Gino.
6. Di Martino Pasquale.
7. De Nardin Ugo.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente i signori:
1. Giammusso Michele.
2. Di Barba Vincenzo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(1670)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.